

(regolamento ultimo Com.)



COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -

REGOLAMENTO

Installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari

(ANTENNE PARABOLICHE)

Articolo 1 CONTENUTI

Il presente regolamento viene adottato in attuazione dell'art. 3, comma 13, della Legge n. 249 del 31/7/97, norma che disciplina i criteri di installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitari, dette convenzionalmente antenne paraboliche in rapporto alla salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

Nel Comune di Montecchio Maggiore l'installazione degli apparati satellitari di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive, deve ispirarsi ai principi della tutela paesaggistica ed ambientale dell'intero territorio comunale, contraddistinto dal centro storico del paese, e da altri centri minori abitati, costituenti comunque nuclei di antica presenza della comunità montecchiana nel territorio, ugualmente apprezzabili e meritevoli della dovuta considerazione in termini di peculiarità paesaggistiche ed ambientali.

L'azione dell'Amministrazione comunale, pertanto, è svolta al fine di evitare che il posizionamento non corretto ed incontrollato degli impianti non solo possa compromettere o nuocere all'integrità del patrimonio urbanistico ed architettonico della Città, incidendo negativamente sul decoro delle strutture edilizie e sull'aspetto estetico dei fabbricati e delle aree urbanizzate, ma anche influire negativamente sulla vita degli agglomerati urbani, favorendo il generarsi di una situazione estetica di degrado sociale.

Il presente Regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettro-magnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente regolamento, a sensi del 2° comma del precedente art. 1, si applicano sui beni immobili (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.

Articolo 3 NORME DI INSTALLAZIONE

Le installazioni delle antenne paraboliche devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici e sul versante opposto la pubblica via.

Qualora il fabbricato fosse posto tra due vie pubbliche il lato dove collocare l'antenna deve intendersi quello di altezza maggiore.

Non sono ammesse le installazioni sui balconi, terrazzi non di copertura, giardini, cortili, poggioli, facciate, logge, recinzioni ed alberi.

Rispetto a quanto previsto dai precedenti comma:

- a) nel caso in cui non sia possibile l'installazione delle parabole sulla copertura, è consentito posizionare le antenne altrove, evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici. Qualora esse vengano installate sui poggioli, dovranno arretrare in modo da occultare la vista dalla pubblica via ed il loro ingombro non dovrà sporgere oltre le dimensioni del poggiolo stesso;
- b) quando non sia possibile la collocazione sul versante opposto la pubblica via per documentate ragioni tecniche, che dovranno essere esaminate e valutate dai servizi edilizi comunali, l'antenna potrà essere posizionata sul versante del tetto prospiciente la pubblica via.

In entrambe le casistiche appena considerate è necessaria la presentazione di apposita domanda finalizzata ad ottenere la Validazione Dirigenziale Preventiva (VDP).

E' ammessa, in presenza di fondati motivi di interesse generale e per edifici pubblici, debitamente motivati negli atti autorizzativi, l'installazione di antenne paraboliche collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di valore storico-artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica. Nel caso si ravvisi comunque un'interferenza rispetto agli elementi e agli ambiti sopra indicati (valore storico-artistico, armonia ambientale e paesaggistica), l'intervento è sempre subordinato alla presentazione di richiesta di Validazione Dirigenziale Preventiva.

Le installazioni sono altresì vietate su immobili aventi valore di beni monumentali a sensi del Decreto Legislativo 42/2004, salvo apposita autorizzazione della competente Soprintendenza.
Nel caso di installazioni su immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, dovranno essere ottenute le autorizzazioni degli Enti competenti.

Articolo 4 CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

Le antenne paraboliche, in linea con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere le seguenti dimensioni massime: cm. 120 di diametro per impianto collettivo e 85 cm. di diametro per impianto singolo.

Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna dovranno essere valutate dai servizi edilizi comunali, in sede di controllo della domanda di V.D.P. presentata.

Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di 50 cm.

Le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso.

E' fatto altresì obbligo di mimetizzare il passaggio dei cavi sulle facciate degli edifici, anche se non visibili dalla strada e dagli spazi pubblici confinanti, soprattutto seguendo grondaie e cornicioni.

Sul disco dell'antenna può esserci la presenza del logo del costruttore con una dimensione non superiore al dieci per cento della superficie complessiva.

Le antenne paraboliche dovranno essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

Articolo 5 CENTRALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

In caso di nuova costruzione e ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobiliari, effettuate successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti.

Per "predisposizione edilizia" alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari si intende l'insieme di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, l'impianto centralizzato, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi.

Tale centralizzazione deve essere progettata e condotta in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione: il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo, allo stato attuale delle possibilità tecnologiche, la collocazione di antenne che servano contemporaneamente posizioni orbitali contigue.

Nel caso in cui per documentate ragioni tecniche non sia sufficiente una sola antenna collettiva, è ammessa l'installazione di una seconda antenna, possibilmente sulla stessa falda di copertura.

Gli interventi su edifici soggetti a recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e soprattutto quelli interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, altri impianti tecnologici), effettuati successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, devono essere condotti in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari.

Articolo 6 DOMANDA DI INSTALLAZIONE

L'installazione delle parabole che rispondono alle prescrizioni previste negli articoli precedenti, non rientranti nella fattispecie di cui al successivo comma due, si considerano non soggette ad alcuna comunicazione/autorizzazione/segnalazione comunque definita.

Sono invece soggette a presentazione di specifica domanda per l'ottenimento di Validazione Dirigenziale Preventiva (DVP):

a) le antenne non rispondenti alle prescrizioni previste negli articoli precedenti del presente regolamento. In tal caso, la domanda dovrà contenere documentata dimostrazione tecnica dell'impossibilità di una delle collocazioni privilegiate dalle disposizioni regolamentari.

b) l'installazioni di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico-artistico in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela) in virtù dei quali la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti.

La domanda deve essere presentata ai servizi edilizi del comune di Montecchio Maggiore, completa di tutti i dati del Richiedente e della Ditta installatrice, debitamente sottoscritta e corredata di documentazione utile a consentire la valutazione dell'intervento, e più precisamente:

a) planimetria in scala 1:1500 o 1:2000 con individuazione dell'edificio interessato dalla posa dell'apparato di ricezione satellitare;

b) elaborato grafico con individuazione planimetrica e frontale del posizionamento delle antenne;

c) documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;

d) relazione esplicativa.

e) eventuale nulla osta ente preposto al vincolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'Ufficio Tecnico potrà:

- sospendere la pratica per chiarimenti, integrazione della documentazione, ecc.;

- imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;

- vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di 30 giorni di cui sopra, senza alcuna comunicazione, è possibile procedere all'installazione dell'apparato.

La installazione delle antenne inoltre, è subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti e la conformità dell'opera alle presenti prescrizioni dovrà essere esplicitamente attestata dall'installatore congiuntamente al deposito presso i competenti uffici comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente in materia di impianti.

Ad installazione avvenuta la documentazione presentata dovrà essere integrata dalla dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della dalla normativa vigente in materia di impianti.

Il Comune potrà effettuare dei controlli, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori realizzati, il Comune provvederà secondo quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 7 CONTROLLO E SANZIONI

Le responsabilità per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento sono da imputare ai singoli proprietari degli apparati di ricezione, nonché agli installatori.

Gli amministratori condominiali sono tenuti a convocare, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'assemblea di condominio al fine di portare a conoscenza dei singoli condomini il presente regolamento, nonché per proporre la realizzazione dell'impianto centralizzato per la ricezione satellitare.

In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti alle disposizioni del presente regolamento, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune, diffiderà il proprietario dell'apparato di ricezione ad adeguare lo stesso alle presenti norme entro 60 giorni, ed in caso di inerzia, procederà a disporre la rimozione, con spese a carico dell'inadempiente.

Inoltre, l'accertata violazione alle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, e degli installatori, nonché, nel caso previsto dal secondo comma del presente articolo, agli amministratori di condominio, da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 500,00 per ogni unità immobiliare servita dalla singola antenna parabolica.

Articolo 8 DEROGHE

Il presente regolamento non si applica, in presenza di oggettive impossibilità, per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, degli Enti Militari, degli Enti Regionali, dei servizi di emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e ricezione dei "dati" da parte degli Enti Pubblici che, comunque, dovranno elaborare soluzioni che si integrino il più possibile con l'ambiente circostante, nel rispetto della presente normativa.

Articolo 9 ENTRATA IN VIGORE

Le norme previste dal presente regolamento si devono intendere integrative di quelle esistenti in materia di strumenti urbanistici vigenti e del Regolamento di Polizia Urbana. Eventuali norme più restrittive derivanti dall'applicazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sono fatte salve.

Le antenne paraboliche esistenti, collocate in modo difforme da quanto previsto dalle norme del presente regolamento, devono uniformarsi entro il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.